



ASSOVETRO

Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro

CODICE ETICO

Approvato dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta il 23 novembre 2011
ed aggiornato il 30 novembre 2017



ASSOVETRO

Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro

CODICE ETICO

Nota

Il presente Codice Etico adottato da Assovetro ha valore interno e fissa obblighi e doveri fondamentali dei Destinatari nei confronti di Assovetro stessa. Gli stessi non hanno né possono essere interpretati come costitutivi di alcun diritto, pretesa, affidamento o aspettativa legalmente rilevante nei confronti o contro Assovetro, ma solo come sistema di norme interne alla stessa e di doveri da rispettare nei suoi confronti.

Sommario

PREMESSA	5
1. DESTINATARI DEL CODICE ETICO	7
2. PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO	8
3. VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO, SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI	15
4. DISPOSIZIONI FINALI	18
5. ANALISI AREE A RISCHIO REATO E PROCEDURE DI GESTIONE E CONTROLLO	19
PROCEDURA PER LA PREVENZIONE DEI REATI	22
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	22
1. Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio	23
2. Reati di cui artt. 24 e 25 del Decreto 231. Possibili modalità di commissione....	25
3. Aree potenzialmente "a rischio". Attività "sensibili". Reati prospettabili.....	31
PROCEDURA PER LA PREVENZIONE DEI REATI	39
CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	39
1. Reati di cui all'art 25-bis.1 del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 ("Decreto 231"). Possibili modalità di commissione	40
2. Aree potenzialmente "a rischio". Attività "sensibili". Reati prospettabili.....	40
PROCEDURA PER LA PREVENZIONE DEI REATI	43
E ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSI DI MERCATO	43
1. Violazioni di cui all'art 25-sexies del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 ("Decreto 231"). Possibili modalità di commissione	44
2. Aree potenzialmente "a rischio". Attività "sensibili". Reati prospettabili.....	46
PROCEDURA PER LA PREVENZIONE DEI DELITTI	49
IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	49
1. Reati di cui all'art 25-novies del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 ("Decreto 231"). Possibili modalità di commissione	50
2. Aree potenzialmente "a rischio". Attività "sensibili". Reati prospettabili.	51

PREMESSA

L'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro – Assovetro ("**Assovetro**" o "**Associazione**") è un'associazione imprenditoriale di categoria, costituita ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, aderente a Confindustria.

Assovetro, escludendo nello svolgimento delle proprie attività ogni atto avente fine di lucro, ha per scopo quello di rappresentare il settore industriale degli imprenditori che fabbricano e trasformano il vetro, nelle sue differenti aree di fabbricazione e trasformazione, quali vetro *float* e derivati, greggio, vetri per auto, vetro cavo meccanico per contenitori e per contenitori speciali, vetri e cristalli per uso domestico, tubi di vetro e vetri tecnici, lane e filati di vetro, vetro tradizionale, a mano e a soffio, trasformazione vetro cavo e piano. Essa rappresenta altresì le imprese che fabbricano lampade e display.

Nello specifico, l'attività di Assovetro ha come scopo quello di: stimolare la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori industriali nei settori sopra indicati, nel contesto di una libera società in sviluppo, rappresentare l'industria del vetro e delle lampade nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e ogni altra componente della società, mantenendo la propria indipendenza e affermando la propria apartiticità, esercitare specifiche funzioni per le sue associate del settore del vetro ("**Associate**"), quali, a titolo esemplificativo, attività promozionali a favore e nell'interesse dell'industria vetraria, ricerche e studi, promozione dell'informazione e della formazione professionale degli operatori e degli addetti del settore, tutela e assistenza sul piano tecnico, ambientale, economico, sindacale e tributario, raccolta, rilevazione ed elaborazione di elementi, notizie e dati relativi all'industria nei settori sopra indicati.

L'Associazione persegue le finalità e assolve le funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni dettate da Confindustria in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra i componenti del sistema.

Assovetro ha promosso e attuato nello svolgimento della propria attività la sensibilità verso l'etica nei comportamenti e nell'attività lavorativa, considerando la correttezza nelle relazioni interne ed esterne un criterio fondamentale al quale uniformare e ispirare ogni azione.

In occasione dell'attività di verifica della conformità del sistema organizzativo e di controllo interno alle prescrizioni del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche, "**Decreto 231**"), Assovetro ha ritenuto opportuno procedere alla raccolta e alla pubblicazione delle regole e dei principi etici e di comportamento che, sin dalla costituzione, improntano le relazioni verso il personale nonché verso i terzi e che, più in generale, caratterizzano lo svolgimento delle proprie attività.

Tali principi sono ricompresi nel presente codice etico (di seguito, "**Codice Etico**"), il quale si prefigge il fine di individuare con chiarezza e trasparenza i valori cui

l'Associazione si ispira nel perseguire i propri scopi, ma anche di evidenziare gli strumenti e i mezzi idonei a far sì che gli stessi siano rispettati.

Si tratta di principi e valori imprescindibili per Assovetro che, da un lato, ne auspica la spontanea condivisione, adesione e diffusione, impegnandosi in primo luogo a uniformarsi ad essi, e, dall'altro, ne esige l'osservanza e l'applicazione da parte dei suoi amministratori, rappresentanti, membri degli Organi, dipendenti, consulenti, agenti e/o fornitori e quanti altri entrino in qualsivoglia rapporto con la realtà associativa (di seguito, anche, "**Destinatari**"), prevedendo altresì l'applicazione di sanzioni disciplinari e contrattuali per le eventuali violazioni.

A seguito delle risultanze dell'analisi dei possibili rischi di commissione dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001, l'Associazione ha ritenuto opportuno individuare i reati potenzialmente realizzabili e per ridurre l'esposizione al rischio di commissione degli stessi ha posto in essere procedure specifiche, annesse al presente Codice Etico, che regolano lo svolgimento delle attività nelle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati ("**Procedure**") ed in particolare:

- (i) Procedura per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- (ii) Procedura per la prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio;
- (iii) Procedura per la prevenzione dei reati e illeciti amministrativi di abusi di mercato;
- (iv) Procedura per la prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Assovetro, come da specifica disposizione statutaria, ha adottato e fatto proprio il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi di Confindustria (che costituiscono parte integrante del presente Codice Etico), ispirando a essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti e impegnandosi a garantire la loro osservanza anche da parte delle proprie Associate.

1. DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico è vincolante per gli Organi dell'Associazione, come definiti nello statuto, per i dipendenti di Assovetro e per tutti coloro che cooperano con l'Associazione per il conseguimento dei rispettivi obiettivi e finalità sulla base di un rapporto contrattuale anche temporaneo.

I membri del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale di Assovetro, nell'operare le proprie scelte di gestione, nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti utili a perseguire l'oggetto sociale e ad accrescere i valori patrimoniali e gestionali delle Associate, il benessere economico e sociale per i dipendenti e per la collettività nonché in qualsiasi azione, decisione o azione, devono ispirarsi ai principi del presente Codice Etico.

Le Associate, aderendo all'Associazione, a loro volta confermano la loro adesione al presente Codice Etico.

Gli agenti, i consulenti esterni, i collaboratori non subordinati e tutti i soggetti che intrattengono rapporti continuativi, ancorché di durata temporanea, con Assovetro sono tenuti ugualmente a conformare le proprie condotte ai principi e alle norme di comportamento contenute nel presente Codice Etico e a non assumere iniziative in contrasto con quest'ultimo.

Tutti i Destinatari, sono tenuti a conoscere e ad osservare il Codice Etico e ogni suo aggiornamento.

In particolare i Destinatari del Codice Etico sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei principi ivi contenuti anche nel caso in cui gli stessi siano espressi quali criteri di comportamento dell'Associazione e non quali precetti rivolti direttamente ai Destinatari medesimi.

Al fine di garantire una corretta comprensione dei valori e dei principi contenuti nel Codice Etico nonché il loro pieno rispetto, Assovetro si impegna a divulgare il presente Codice Etico presso tutti i suoi Destinatari, sia mediante apposite attività di informazione con cadenza periodica, sia attraverso l'adozione di specifiche procedure finalizzate ad assicurarne la conoscenza a quanti entrino in qualsivoglia rapporto contrattuale con essi.

2. PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO

2.1 Principi generali

Assovetro, nello svolgimento della propria attività, si ispira ai principi etici di seguito enunciati, dei quali richiede l'osservanza da parte di tutti i Destinatari.

L'Associazione svolge i propri compiti nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e internazionali, respingendo la corruzione e ogni pratica illegale. Assovetro conferma il proprio deciso rifiuto ad ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose o con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge; tale obbligo, peraltro, non è "rinforzato" da alcuna sanzione in caso di eventuale inadempimento.

Ogni membro degli Organi dell'Associazione, dirigente, dipendente, collaboratore e, in generale, ogni Destinatario del presente Codice Etico deve impegnarsi al rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra norma giuridica in vigore nell'ambito territoriale in cui Assovetro opera.

L'Associazione non inizierà o proseguirà alcun rapporto con chi non intenda uniformarsi a tale principio o comunque di fatto non vi si uniformi.

Nessun comportamento contrario alla legislazione vigente, al presente Codice Etico (ivi incluso il codice etico Confederale e la Carta dei Valori Associativi) o alle normative e Procedure, compiuto dagli Organi dell'Associazione e, in generale, da tutti i dipendenti e collaboratori o altri Destinatari nell'esecuzione delle mansioni o degli incarichi affidati, anche se motivato dal perseguimento di un interesse associativo, può mai considerarsi giustificato e comporta comunque l'adozione di provvedimenti sanzionatori.

Il perseguimento degli obiettivi associativi avviene nella consapevolezza della responsabilità etico - sociale implicata dalla conduzione dell'attività di Assovetro e nel rispetto dei diritti e dei legittimi interessi della collettività in cui Assovetro opera e dei soggetti (individui, gruppi, associazioni, istituzioni) che risultano coinvolti nella medesima attività.

A tal fine l'Associazione intende perseguire i propri scopi temperando nel modo migliore gli interessi coinvolti nel rispetto di tutte le leggi vigenti e nel rispetto dei principi di onestà, rettitudine, lealtà, buona fede, correttezza, trasparenza e affidabilità, criteri ispiratori cui deve informarsi tutta la sua attività.

Assovetro considera la propria immagine e la propria reputazione valori che devono essere, anche in quanto patrimonio comune, tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione e osservanza dei principi etici e di comportamento contenuti nel presente Codice Etico.

L'Associazione non tollera richieste, pressioni o minacce volte a ottenere comportamenti contrari alle leggi, ai regolamenti e a tutte le altre disposizioni normative di carattere cogente in vigore o alle convinzioni morali, religiose e politiche

dei singoli soggetti. Assovetro rifugge da ogni discriminazione basata sull'età, sul sesso, sulla sessualità, sullo stato di salute e di integrità fisica, sulla razza, sulla nazionalità, sulle convinzioni religiose e politiche. Attività e comportamenti dei membri degli Organi dell'Associazione e di tutti i Destinatari devono, analogamente, rifuggire da qualsiasi genere di discriminazione.

Assovetro si pone altresì come obiettivo strategico quello di operare costantemente per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, conseguentemente promuovendo presso tutti i dipendenti e i collaboratori esterni l'impegno all'osservanza dei detti principi con lo scopo di garantire condizioni di lavoro rispondenti alle disposizioni legislative vigenti e il miglioramento della qualità di vita nell'ambiente lavorativo per la tutela della sicurezza e della salute.

A tal fine, i dipendenti, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi, in conformità alle norme applicabili.

L'Associazione riconosce nella corretta applicazione della legislazione vigente e nel rispetto della normativa ad essa connessa, unitamente all'attività di informazione e formazione dei lavoratori ed al coinvolgimento degli stessi, gli strumenti indispensabili per il raggiungimento, mantenimento e miglioramento di condizioni di lavoro e dell'ambiente che consentano la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, dei collaboratori e dei terzi presenti presso le loro strutture.

Il puntuale rispetto di tutte le Procedure che regolano lo svolgimento delle attività nelle aree maggiormente esposte al rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto 231 è requisito indispensabile per il buon funzionamento e rispetto sia delle singole Procedure che del presente Codice Etico. Pertanto, i Destinatari chiamati al rispetto delle singole Procedure e del Codice Etico, devono scrupolosamente rispettare le suddette Procedure, astenendosi categoricamente dal porre in essere qualsivoglia attività che, direttamente o indirettamente, ne frustri gli scopi e le finalità.

2.2 Principi di trasparenza e correttezza

Tutte le operazioni effettuate in nome, per conto e nell'interesse di Assovetro sono adeguatamente tracciate in modo tale da consentire sempre la ricostruzione del processo decisionale loro sottostante e l'individuazione dei soggetti che vi hanno concorso nonché di coloro i quali hanno effettuato le attività stesse, al fine di effettuare gli opportuni controlli in ordine alla liceità, coerenza e congruità dell'operazione stessa.

Tutte le informazioni e i dati in possesso di Assovetro sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della riservatezza (D. Lgs. 196/2003) ed è fatto assoluto divieto ai membri degli Organi dell'Associazione e agli altri Destinatari di utilizzare e

trattare informazioni e dati per finalità personali o, comunque, per finalità o con modalità diverse da quelle consentite e autorizzate.

E' inoltre fatto obbligo a tutti i membri dell'Associazione, di rispettare scrupolosamente le regole sulla tutela del mercato e della concorrenza, nell'ambito dei rapporti e delle relazioni intercorrenti tra gli organi dell'Associazione medesima.

Assovetro garantisce a tutti i soggetti per qualsiasi ragione interessati alla sua attività un'informazione chiara, precisa, puntuale e trasparente: tale informazione è fornita dalle funzioni all'uopo preposte. A tal fine i membri degli Organi dell'Associazione, dirigenti e dipendenti interessati si impegnano a fornire dati veritieri ed esaustivi.

2.3 Principi di lealtà

Il rapporto di Assovetro con i membri degli Organi dell'Associazione e con gli altri Destinatari è improntato a lealtà, rispetto e fiducia reciproca, garantiti anche dall'impegno al pieno rispetto degli obblighi rispettivamente assunti con il contratto di lavoro e con ogni altra forma di rapporto contrattuale nonché del contenuto del presente Codice Etico.

I membri degli Organi dell'Associazione e gli altri Destinatari non possono ricevere alcun corrispettivo da parte di alcuno per il compimento di un atto di loro competenza, né cedere ad alcuna forma di condizionamento esterno nell'espletamento dei loro incarichi.

E' fatto divieto ai membri degli Organi dell'Associazione e agli altri Destinatari di utilizzare informazioni o notizie acquisite nell'espletamento delle proprie mansioni per qualsiasi fine estraneo a quello per cui hanno ricevuto tali informazioni.

2.4 Conflitto di interessi

Gli Organi di Assovetro e i Destinatari evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti di interesse, anche solo apparenti.

Nei casi di conflitto, anche solo apparente, gli Organi dell'Associazione e i Destinatari si astengono dall'assumere o dal concorrere ad assumere decisioni nonché dal compiere atti (anche di natura preliminare e/o preparatoria) che coinvolgano, direttamente o indirettamente, interessi propri e, per quanto è dato conoscere, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo.

Essi si astengono in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e quando le decisioni coinvolgano direttamente interessi di società proprie o di appartenenza o con cui hanno rapporti commerciali.

Gli Organi di Assovetro e i Destinatari che ipotizzano di versare in una situazione di conflitto di interessi ne informano il Collegio Sindacale.

2.5 Rapporti con e tra i dipendenti

L'Associazione richiede che i propri dipendenti conoscano e osservino, per quanto di loro competenza, le prescrizioni del Codice Etico e ne promuovano la conoscenza presso i neo-assunti nonché presso i terzi interessati dall'applicazione del Codice Etico con i quali vengano in contatto per ragioni del loro ufficio.

I dipendenti sono tenuti a segnalare al Direttore e/o al Collegio Sindacale di Assovetro ogni violazione del Codice Etico di cui vengano a conoscenza da parte di qualsiasi Destinatario.

Nessuna forma di ritorsione, né alcuna decisione sfavorevole o punitiva sarà avviata nei confronti di chi informi in buona fede il Direttore e/o il Collegio Sindacale di una sospetta violazione. Al contrario, Assovetro considererà infrazione disciplinare qualunque segnalazione infondata effettuata in mala fede al fine di arrecare nocumento a colleghi e/o collaboratori.

Le segnalazioni di comportamenti, in ipotesi, lesivi delle norme dettate dal Codice Etico potranno essere effettuate, oralmente o in forma scritta, direttamente al Direttore e/o al Collegio Sindacale.

Saranno prese in considerazione le segnalazioni, anche in forma anonima, effettuate dai Destinatari o da qualsivoglia altro soggetto direttamente interessato.

Ai soggetti che provvederanno a segnalare asserite violazioni di disposizioni del presente Codice Etico è garantita la massima riservatezza, compatibilmente con le esigenze di accertamento della fondatezza dei fatti denunciati e, in ogni caso, la non sottoposizione ad azioni e/o comportamenti vessatori o discriminatori, diretti o indiretti, ad opera dei Destinatari del presente Codice Etico.

Assovetro pone la massima e costante attenzione nella valorizzazione delle risorse umane. A tal fine considera il criterio meritocratico, la competenza professionale, l'onestà e la correttezza di comportamento i fondamenti privilegiati per l'adozione di ogni decisione concernente la carriera e ogni altro aspetto relativo al dipendente.

I Destinatari sono tenuti a porre in essere una condotta costantemente rispettosa dei diritti e della personalità dei colleghi, dei collaboratori e dei terzi, indipendentemente dalla loro posizione gerarchica.

I Destinatari devono utilizzare correttamente i beni aziendali messi a loro disposizione salvaguardando, in generale, il valore del patrimonio associativo.

2.6 Rapporti con i collaboratori e con i consulenti

Assovetro procede all'individuazione e alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio.

Comportamenti contrari ai principi espressi nel Codice Etico saranno considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

2.7 Rapporti con i terzi

Assovetro, nel contatto con i terzi, impronta i relativi rapporti al rispetto, alla cortesia, alla disponibilità, alla professionalità, alla serietà, alla correttezza, alla chiarezza, all'imparzialità, alla trasparenza, attenendosi scrupolosamente alle norme di legge, ai principi del presente Codice Etico e alle Procedure e altrettanto richiedendo ai membri degli Organi dell'Associazione e agli altri Destinatari, i quali sono tenuti a evitare qualunque situazione di conflitto di interessi, rifuggendo altresì da arbitrarie e ingiustificate discriminazioni.

2.8 Rapporti con i fornitori

Nei rapporti di fornitura di beni e di prestazione di servizi, Assovetro opera nel rispetto della normativa e dei principi del presente Codice Etico e delle Procedure adottate.

I rapporti con i fornitori sono improntati a garantire il massimo vantaggio competitivo per l'Associazione, nel rispetto dei principi di lealtà e imparzialità cui si informa tutta la loro attività.

Gli addetti alle relazioni con i fornitori e con i prestatori di servizi devono procedere alla selezione degli stessi e alla gestione dei relativi rapporti secondo criteri di imparzialità e di correttezza, evitando situazioni di conflitto di interesse (anche potenziale) e prontamente segnalando al datore di lavoro l'esistenza o l'insorgenza di tali situazioni.

2.9 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Istituzioni

Nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione (o in ogni caso riguardante rapporti di carattere pubblicistico), nonché con le Pubbliche Istituzioni con le quali mantenga contatti per lo svolgimento delle proprie attività e per il perseguimento degli obiettivi associativi, Assovetro adotta la più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, nazionali e associative applicabili.

Per Pubblica Amministrazione e per Pubbliche Istituzioni si intendono tutte le autorità, enti, istituti, istituzioni, di ogni ordine e grado, di rilievo pubblicistico appartenenti a qualsivoglia ordinamento, sia nazionale (incluse pubbliche amministrazioni locali e territoriali, agenzie, commissioni e autorità indipendenti) che comunitario e/o internazionale.

La gestione di trattative, l'assunzione di impegni e l'esecuzione di rapporti di qualsiasi genere con la Pubblica Amministrazione, con enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o comunque di rapporti aventi carattere pubblicistico sono riservati esclusivamente alle funzioni associative a ciò preposte e/o autorizzate.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, l'Associazione (e per conto di questa i membri degli Organi dell'Associazione e gli altri Destinatari) non devono assolutamente cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'Istituzione

interessata, al fine di ottenere il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio, in particolare offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, doni, denaro, favori o utilità di qualunque genere, salvo il caso in cui siano d'uso (ad esempio in occasione delle festività) e in ogni caso siano di modico valore.

Parimenti, è severamente vietato offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore che non sia di modico valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione; destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità europea; utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omettere informazioni dovute e, comunque, porre in essere qualunque artificio o raggirò al fine di conseguire le predette erogazioni o qualunque ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Il Destinatario che dovesse ricevere indicazioni di operare in tal senso o dovesse avere conoscenza che, nell'esercizio dell'attività lavorativa, qualcuno ha operato in tal senso è tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore e/o al Collegio Sindacale di Assovetro.

Assovetro non si farà rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da soggetti che possano versare in situazione di conflitto di interessi, i quali comunque, laddove incaricati, dovranno immediatamente comunicare all'Associazione, nel caso in cui questa non ne sia a conoscenza o comunque l'abbia ignorata, le specifiche circostanze idonee anche solo potenzialmente a dare luogo a conflitto di interessi.

Qualsiasi violazione, effettiva o anche soltanto potenziale deve essere tempestivamente segnalata al Direttore e/o al Collegio Sindacale.

2.10 Rapporti con le Autorità di vigilanza e di controllo

Assovetro impronta i propri rapporti con le Autorità di vigilanza e di controllo alla massima collaborazione, nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, impegnandosi a dare sollecita esecuzione alle loro prescrizioni.

E' fatto divieto assoluto di interferire in qualsivoglia modo e con qualsivoglia mezzo nelle libere e autonome decisioni delle citate Autorità.

2.11 Rapporti con le Organizzazioni sindacali

Assovetro non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a organizzazioni sindacali, né a loro rappresentanti o candidati se non nelle forme e nei modi previsti dalle normative vigenti, e impronta le relazioni con le medesime a principi di correttezza e di collaborazione.

2.12 Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa

Assovetro si rivolge agli organi di stampa e di comunicazione di massa unicamente attraverso gli organi associativi e le funzioni associative a ciò delegati, in un atteggiamento di massima correttezza, disponibilità e trasparenza, nel rispetto della politica di comunicazione da loro definita.

2.13 Comunicazioni sociali ed illeciti in materia contabile

Nella gestione della contabilità, i dipendenti dell'Associazione e gli altri Destinatari devono garantire sempre e comunque, la verità, completezza e tempestività delle informazioni contabili di loro rispettiva competenza; che ogni operazione o transazione sia autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; spetta all'Amministrazione e alla Direzione l'accurata registrazione contabile e tracciabilità di ciascuna operazione.

2.14 Rispetto della normativa in materia di antiterrorismo, antiriciclaggio

L'Associazione riconosce il primario valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si uniforma lo Stato.

È vietato, da parte dei dipendenti di Assovetro o di altri Destinatari, qualsiasi comportamento che possa costituire o essere collegato ad attività terroristica o di eversione dell'ordine democratico dello Stato o qualsiasi comportamento che possa integrare i reati di ricettazione, riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio.

I dipendenti e gli altri Destinatari sono pertanto tenuti ad utilizzare unicamente risorse economiche e finanziarie provenienti dal canale associativo e impiegarle per l'acquisto di beni e servizi di cui sia stata verificata la lecita provenienza e solo per operazioni che risultino adeguatamente registrate e documentate.

2.15 Rispetto della normativa in materia antitrust

In ragione del ruolo di Assovetro in rappresentanza della categoria dell'industria del vetro, l'Associazione deve assicurare, al proprio interno, il rispetto delle disposizioni legislative in tema di antitrust.

I dipendenti e gli altri Destinatari di Assovetro devono, pertanto, tenere nei confronti delle Associate comportamenti di assoluta imparzialità e azioni tali ad impedire che, avvalendosi dell'Associazione:

- imprese dirette concorrenti facciano accordi o adottino pratiche concordate (anche in sede di partecipazione a gara) o, ancora, si scambino informazioni sensibili e confidenziali (anche riguardanti altri operatori) al fine di restringere la concorrenza;
- imprese in posizione dominante adottino comportamenti finalizzati ad escludere gli altri concorrenti, sfruttando il proprio potere di mercato a detrimento delle controparti commerciali.

VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO, SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI

3.1 Vigilanza

Allo scopo di assicurare una effettiva e piena applicazione del Codice Etico, Assovetro si impegna a vigilare sull'effettiva osservanza da parte degli Organi dell'Associazione e dei Destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico e, in caso di accertata violazione, si impegna ad adottare i provvedimenti più opportuni.

Qualora la violazione del Codice Etico sia commessa da un Organo dell'Associazione dovrà darsene immediata comunicazione al Collegio Sindacale.

L'Associazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, adotterà le opportune iniziative e le deliberazioni necessarie.

3.2 Procedimento sanzionatorio e sanzioni per i dipendenti

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e dalle Procedure costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. ed illecito disciplinare.

Il rispetto delle disposizioni del presente Codice Etico rientra fra le obbligazioni contrattuali assunte, anche ex art. 2104 c.c., dai dipendenti al momento della stipula del contratto di lavoro. La loro violazione dà luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 c.c. in conformità a quanto previsto, anche per la tipologia delle sanzioni, dal Regolamento per il personale di Confindustria vigente al momento del fatto e secondo le procedure di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro (“**CCNL**”) è lo strumento complementare per la gestione dell’attività dell’Associazione.

Il contenuto del CCNL dovrà essere applicato nelle varie situazioni associative previste nel contratto.

In particolare i provvedimenti disciplinari saranno applicati seguendo le modalità previste nel CCNL.

Tali sanzioni saranno applicate sulla base delle rilevanze che assumono le singole fattispecie considerate e verranno proporzionate in base alla loro gravità.

L’accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni a ciò preposte e delegate.

3.3 Procedimento sanzionatorio e sanzioni per dirigenti, membri del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Generale e membri del Collegio Sindacale

In caso di violazione da parte di dirigenti delle Procedure e del Codice Etico, Assovetro, per quanto di sua competenza e ragione, valuterà i fatti ed i comportamenti ed assumerà le opportune iniziative nei confronti dei responsabili, tenuto conto che tali violazioni costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c.

In caso di violazione del Codice Etico da parte dei membri del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Generale e del Collegio Sindacale, il Direttore informerà il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Generale e il Collegio Sindacale di Assovetro i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.

Il rispetto delle disposizioni del presente Codice Etico rientra fra le obbligazioni assunte dai membri del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Generale e del Collegio Sindacale con l’accettazione dell’incarico. La violazione delle dette disposizioni potrà essere posta a fondamento di un’azione di responsabilità avverso il membro del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Generale e del Collegio Sindacale che se ne sia reso responsabile secondo le vigenti disposizioni normative in materia.

3.4 Procedimento sanzionatorio e sanzioni per agenti, consulenti, collaboratori esterni e altri soggetti terzi.

Ogni comportamento posto in essere da agenti, consulenti, collaboratori esterni ed altri soggetti terzi che comunque operino, in forza di rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, nell’interesse di Assovetro che sia in contrasto ed in violazione delle previsioni del Codice Etico potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni

all'Associazione, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

Il rispetto delle disposizioni del presente Codice Etico rientra fra le obbligazioni contrattuali assunte e la loro violazione potrà comportare, a seconda della gravità delle violazioni, ovvero della loro reiterazione, l'applicazione degli artt. 1454 c.c. "Diffida ad adempiere" e 1453 c.c. "Risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento".

3. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Codice Etico, che rappresenta la formalizzazione delle modalità di comportamento e dei principi etici che già caratterizzano lo svolgimento delle attività di Assovetro, viene adottato con delibera del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale dell'Associazione che è altresì competente ad apportare ogni modifica, integrazione e/o aggiornamento su iniziativa di ciascun membro del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale di Assovetro.

Il presente Codice Etico è un documento ufficiale dell'Associazione ed è applicabile a partire dal giorno 01 dicembre 2017.

* * *

4. ANALISI DELLE AREE A RISCHIO REATO E PROCEDURE DI GESTIONE E CONTROLLO

Struttura organizzativa di Assovetro

L'assetto organizzativo di Assovetro risponde alle esigenze dettate dallo Statuto dell'Associazione e garantisce adeguatamente la separazione dei compiti e delle responsabilità, specie in ordine al sistema dei controlli interni.

L'Associazione svolge le attività relative ai propri scopi istituzionali avvalendosi della suddivisione organizzativa, come di seguito riportato:

- Presidenza e Consiglio di Presidenza;
- Consiglio Generale;
- Collegio Sindacale;
- Direzione;
- Amministrazione;
- Segreteria;
- Servizi Generali;
- Relazioni Industriali e Welfare;
- Economia e Impresa (Ambiente);
- Economia e Impresa (Economia);
- Assistenza Tecnica Aziende.

Reati ex D.Lgs. 231/01 e aree a rischio

L'analisi condotta per evidenziare i reati 231 potenzialmente realizzabili nelle aree organizzative di Assovetro, come sopra indicate, ha avuto ad oggetto tutte le fattispecie di reato presupposto disciplinate dal D.lgs. 231/2001:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/01)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

- Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)
- Delitti contro l'industria e il commercio (25-bis.1., D.Lgs. n. 231/2001)
- Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01)
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)
- Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)
- Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/01)
- Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/01)

In ragione delle peculiarità dell'attività svolta dall'Associazione e della sua struttura organizzativa solo alcune tipologie di reato sono da ritenersi rilevanti e potenzialmente realizzabili. Rispetto ad esse, sono state individuate specifiche procedure e principi di comportamento e controllo, la cui corretta applicazione è diretta ad evitare comportamenti illeciti da parte del personale e dei terzi con cui l'Associazione ha rapporti.

In relazione ai reati che non presentano peculiarità specifiche per Assovetro il presidio è garantito dall'applicazione delle regole contenute nel presente Codice Etico e, laddove necessario, dalle procedure adottate.

Procedure di gestione e controllo

Le Procedure annesse al presente Codice Etico sono state suddivise in allegati differenti per mera comodità di lettura e consultazione. Ogni allegato enuncia principi di comportamento e di controllo principali relativi a una determinata categoria o tipo di violazioni contemplate nel Decreto 231, avuto riguardo alla relazione più frequente o intuitiva tra una certa violazione e un determinato principio o processo volto a prevenirle.

Le procedure emanate riguardano nel dettaglio:

- I. la procedura per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- II. la procedura per la prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio;
- III. la procedura per la prevenzione dei reati e illeciti amministrativi di abusi di mercato;
- IV. la procedura per la prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Pur se dirette nello specifico alla prevenzione dei reati individuati come potenzialmente realizzabili, dette procedure vanno tuttavia considerate come un "*unicum*" e tutti i principi di comportamento e di controllo vanno cumulativamente applicati, ove ne ricorra il caso, a ogni attività svolta dall'Associazione, indipendentemente dalla circostanza che l'attività specifica ricada in una o l'altra delle attività che – solo in via esemplificativa – sono riassunte nelle singole Procedure.

PROCEDURA PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. **Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio**

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 ("**Decreto 231**"), è la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione ("**PA**"), di Pubblico Ufficiale ("**PU**") e di Incaricato di Pubblico Servizio ("**IPS'**").

1.1 Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti (stato, ministeri, regioni, province, comuni, autorità o agenzie indipendenti o di vigilanza, organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, etc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo una funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio della PA e, in generale, il "buon andamento" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione e il patrimonio pubblico.

1.2 La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 del cod. pen., il quale indica il "*pubblico ufficiale*" in chiunque eserciti "*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*", specificandosi che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della PA o dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*".

- Il potere legislativo trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. E' un PU, in quanto svolge la "*pubblica funzione legislativa*", dunque, chiunque, a livello nazionale o comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza: es., decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinente alla loro attività normativa), le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.
- Il potere giudiziario trova la sua esplicazione nell'attività dello *iudicare*, inteso in senso lato. Si ritiene, dunque, che sia un PU, in quanto svolge la "*pubblica funzione giudiziaria*", non solo chiunque, a livello nazionale o comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere, ma altresì chi si occupi di tutta l'attività afferente l'amministrazione della giustizia, collegata e/o accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, a livello nazionale o comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello *iudicare*, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati (ivi compresi i Pubblici Ministeri), i cancellieri, i

segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo *iudicare* della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti, etc.

- I *poteri* riconducibili alla pubblica funzione amministrativa, da ultimo, sono il *potere deliberativo*, il *potere autoritativo* ed il *potere certificativo* della PA. Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:
 - il potere deliberativo della PA è quello relativo alla “*formazione e manifestazione della volontà della PA*”. Questa formula è letta in senso assai lato e, pertanto, è comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo a estrinsecare il potere deliberativo della PA; in tale prospettiva, sono stati qualificati come PU, non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all'*iter* deliberativo della PA, ma anche i loro collaboratori, saltuari e occasionali, relativamente a tali attività;
 - il potere autoritativo della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla PA di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare “concessioni” o autorizzazioni ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come PU tutti i soggetti preposti a svolgere tali funzioni;
 - il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico agente”. Anche questa attività di certificazione pubblica è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo *fidefacente*, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della PA.

1.3 Per quanto riguarda gli IPS, l'art. 358 riconosce la qualifica di “*incaricato di un pubblico servizio*” a tutti coloro i quali, a qualunque titolo, “*prestano un pubblico servizio*”, intendendosi per tale “*un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

E', pertanto, un IPS colui il quale svolge una “*pubblica attività*”, non riconducibile ad alcuno dei “*poteri*” sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale e in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

* * *

2 Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto 231. Possibili modalità di commissione

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati negli artt. 24 e 25 del Decreto 231, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione di tali reati.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto 231, l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro – Assovetro (“**Assovetro**” o “**Associazione**”) potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie criminose – qui elencate a titolo meramente descrittivo – siano integrate nella forma del tentativo o del concorso (morale o materiale) con altri (incluse le Associate).

2.1 Malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.)

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o delle Comunità europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

2.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter cod. pen.)

Il reato si configura allorquando, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* cod. pen.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (*ex art. 640, II comma, n. 1 cod. pen.*), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

2.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee.

Per "artificio" o "raggiro" si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se mantenuto in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il "profitto" si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua l'aggiudicazione di gara pubblica mediante la falsificazione dei documenti inerenti le caratteristiche dei dati attestanti la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione e/o l'aggiudicazione della gara stessa.

2.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per "erogazione pubblica" si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità europee.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente.

2.5 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al *software*. Un'ulteriore circostanza aggravante del reato in oggetto riguarda il comportamento illecito di chi commetta il reato in oggetto, operando con una sostituzione dell'identità digitale, in danno di uno o più soggetti.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

2.6 Corruzione

a) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 ed aggiornato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69, in termini di aumento di pena.

Il reato si configura allorché un pubblico ufficiale (PU), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.

Con la legge anticorruzione, la previsione dell'art. 318 c.p. (già rubricata "Corruzione per un atto d'ufficio") è stata sostituita con la fattispecie di "Corruzione per l'esercizio della funzione": attraverso la nuova formulazione vengono meglio evidenziati i confini tra le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria prevista dall'art. 319, legata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (vedi *infra*); dall'altra, la corruzione impropria di cui all'art. 318, laddove l'accettazione o la promessa di una utilità indebita da parte del pubblico ufficiale prescinde dall'adozione o dall'omissione di atti inerenti al suo ufficio ed è, invece, dipendente direttamente dall'esercizio della funzione e dai poteri del pubblico ufficiale corrotto. Il delitto di corruzione si differenzia, inoltre, da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato

a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (IPS).

- b) *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.), così modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 e aggiornato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69, in termini di aumento di pena.***

Il reato si configura allorché un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa.

E' necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 cod. pen. (su cui, vedi *infra*).

- c) *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.), così modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 e aggiornato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69, in termini di aumento di pena.***

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo o se dai fatti derivi l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione

- d) *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), articolo aggiunto dall'art. 1, comma 77 L. 6 novembre 2012, n. 190:***

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Soggetti attivi della fattispecie criminosa sono sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di pubblico servizio che, in ragione della propria posizione, inducono il privato a pagare. Ma la punibilità oltre che per costoro è prevista anche per il privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, sceglie di porre in essere una condotta criminale e, dunque, va punito.

- e) *Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.), così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190***

Con la disposizione in esame, le fattispecie corruttive (corruzione propria ed impropria) disciplinate dagli artt. 318 e 319 per i pubblici ufficiali, sono applicate anche agli incaricati di pubblico servizio, con una riduzione di pena.

Per quanto concerne le ipotetiche modalità di attuazione del reato, quindi, si rimanda ai punti che hanno preceduto.

I reati di corruzione indicati sub punti a), b) c) e d) ed e) potrebbero essere realizzati da Assovetro mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al PU/IPS, o l'induzione a dare o a promettere indebitamente denaro la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti a), b), c) e d) ed e) possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al PU/IPS di una qualsiasi altra utilità o retribuzione o l'induzione a dare o a promettere indebitamente qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale o stipula di rapporti contrattuali con persone indicate dal PU o IPS;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal PU o dall'IPS a condizioni ingiustamente vantaggiose;
- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'ente presso cui il PU/IPS presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti dell'Associazione.

A titolo esemplificativo, nei casi a), b) e d) ed e), il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere:

- il rilascio di una autorizzazione alla immissione in commercio di un prodotto;
- l'aggiudicazione di una gara pubblica;
- l'emissione di un provvedimento autorizzativo;
- la concessione/rilascio di una licenza.

Nel caso sub punto c), invece, il fine del reato potrebbe essere quello di ottenere una pronuncia favorevole ad Assovetro nell'ambito di un contenzioso.

Infine, per completezza, occorre ricordare che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 cod. pen., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 *ter* e 320 cod. pen. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

2.7 Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.), così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un PU o di un IPS, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità non dovuti, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

E', inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del PU (o IPS) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

E' necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen. (su cui, vedi *retro*).

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

2.8 Concussione (art. 317 cod. pen.), reato dapprima sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 e poi rivisto dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69.

Il reato si configura nel momento in cui un PU, ovvero un IPS, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute.

Le novità introdotte dalla Legge Anticorruzione avevano limitato l'ambito operativo dell'art. 317 c.p. alla sola ipotesi in cui la condotta concussiva fosse commessa dal pubblico ufficiale. L'ultimo aggiornamento intervenuto con la Legge 27 maggio 2015, n. 69 ha previsto, invece, un nuovo ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione, che ricomprende anche "l'incaricato di un pubblico servizio" e, dunque, si è tornati alla formulazione precedente alla L. 190/2012.

Perché si realizzi la condotta illecita, inoltre, l'azione posta in essere dal PU o dal IPS deve generare un effetto di costrizione nei confronti del privato. Le condotte di induzione invece, sono fatte confluire nella nuova fattispecie denominata "Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità", disciplinata dall'art. 319-quater c.p. (vedi *retro*)

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'Associazione potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un PU o da un IPS, ovvero, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui Assovetro concorra nella condotta posta in essere da un PU o da un IPS.

2.9 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee o di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)

Il reato si configura allorché la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da, o nei confronti di membri degli organi delle Comunità europee o di Stati esteri.

Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

* * *

3 Aree potenzialmente "a rischio". Attività "sensibili". Reati prospettabili.

In considerazione delle attività svolte dall'Associazione, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa di Assovetro, delle aree, dei settori e/o dei processi rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati presupposto considerati dagli articoli 24 e 25 del Decreto 231 ("**Attività Rilevanti ex artt. 24 e 25**"). Nell'ambito di ciascuna Attività Rilevante ex artt. 24 e 25, sono stati individuati gli Organi e le funzioni dell'Associazione coinvolti ("**Organi e Funzioni Rilevanti ex artt. 24 e 25**"). Sono state, inoltre, individuate le principali procedure che insistono su ciascuna Attività Rilevante ex artt. 24 e 25, nonché i principi di comportamento e controllo che tutti gli amministratori, rappresentanti, membri degli Organi, dipendenti, consulenti e/o fornitori e quanti altri entrino in qualsivoglia rapporto con la realtà associativa ("**Destinatari**") devono seguire nell'espletamento delle relative attività ("**Procedure Rilevanti ex artt. 24 e 25**").

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

3.1 Attività Rilevanti ex artt. 24 e 25

3.1.1 Gestione dei rapporti con rappresentanti della PA, delle Autorità di Vigilanza (anche in materia *antitrust*), con i PU e/o con gli IPS nell'ambito di (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- adempimenti di natura sindacale nell'interesse delle aziende associate ad Assovetro ("**Associate**") (ad esempio, negoziazione dei CCNL, programmazione e utilizzo di strumenti di flessibilità, gestione dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, collaborazione per la risoluzione delle vertenze sindacali, ammortizzatori sociali);
- adempimenti volti a tutelare le Associate sul piano tecnico, economico e tributario su temi di interesse specifico dell'industria del vetro;
- adempimenti da compiersi in genere con la PA e/o con i Servizi della Commissione Europea, inclusa l'erogazione di sussidi e altre facilitazioni.

Organi e Funzioni Rilevanti ex artt. 24 e 25

- Presidente e Consiglio di Presidenza
- Consiglio Generale
- Direttore
- Relazioni Industriali e Welfare
- Economia e Impresa
- Assistenza Tecnica Aziende
- Amministrazione

Procedure Rilevanti ex artt. 24 e 25

Principi di comportamento

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, gestiscono gli adempimenti e rapporti con la PA, le Autorità di Vigilanza (anche in materia *antitrust*), i PU e/o gli IPS devono:

- assicurare che i rapporti intrattenuti con tali soggetti avvengano nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti, del Codice Etico e di principi di lealtà e correttezza e che gli stessi siano improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli adempimenti richiesti;
- garantire la completa tracciabilità dell'*iter* decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte;

- garantire, in caso di visite ispettive, che agli incontri partecipino solo i soggetti autorizzati da Assovetro e che sia tenuta traccia delle ispezioni ricevute e delle eventuali sanzioni comminate;
- assicurare che gli adempimenti siano effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire tempestivamente informazioni chiare, accurate, complete e veritiere evitando, e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- sottoporre ai soggetti muniti di idonei poteri la documentazione al fine di verificarla ed approvarla prima dell'inoltro;
- assicurare la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo, ivi inclusa quella trasmessa in via telematica o elettronica.

È fatto esplicito divieto di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (ad esempio, assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a PU o IPS o persone a questi vicine con la finalità di promuovere o favorire interessi dell'Associazione o delle Associate o a vantaggio di quest'ultima o delle Associate;
- erogare omaggi o altre utilità a PU o IPS oppure cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da essi con le stesse finalità vietate al punto precedente;
- esibire documenti falsi o alterati;
- fornire informazioni false o non corrette;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre in errore di valutazione della documentazione presentata;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della PA o delle Autorità di Vigilanza;
- laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della PA, alterare lo stesso e i dati inseriti in qualsivoglia modo procurando un danno alla stessa PA.

Principi di controllo

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere assicurati dagli Organi e Funzioni Rilevanti ex artt. 24 e 25:

- i rapporti con soggetti operanti nella PA o con Autorità di Vigilanza (anche in materia *antitrust*) o con PU o IPS sono tenuti dal Presidente e/o Direttore o dal soggetto da questi delegato;
- in caso di visite ispettive sono previsti:

- la completa registrazione delle entrate dei visitatori dell'Associazione e dei rappresentanti della PA o dell'Autorità di Vigilanza incaricati di effettuare le visite ispettive a cura della Segreteria, da tenere a disposizione del Collegio Sindacale;
- la presenza di almeno due soggetti dell'Associazione in occasione dell'effettuazione dell'ispezione;
- la predisposizione di un verbale o di un *report* riepilogativo, indicante informazioni in merito alle funzioni coinvolte, tematica dell'accertamento, soggetti partecipanti all'ispezione, documentazione richiesta e consegnata alla PA o alle Autorità di Vigilanza, eventuali rilievi emersi ed azioni correttive;
- la sottoscrizione dei verbali/*report* riepilogativi da parte del Presidente e/o Direttore o del soggetto da questi delegato;
- la richiesta ai rappresentanti incaricati di effettuare le visite ispettive di copia cartacea dei documenti utilizzati in occasione della visita stessa;
- l'archiviazione della totalità dei verbali/*report* riepilogativi presso l'Organo o la Funzione interessato/a dalla visita ispettiva;
- l'invio, periodico, al Collegio Sindacale di un documento contenente le informazioni in merito alle visite ispettive ricevute e alle eventuali sanzioni comminate;
- in caso di adempimenti, comunicazioni o richiesta per autorizzazioni, concessioni e permessi alla PA, anche mediante l'utilizzo di un sistema informatico/telematico della PA, è garantita la segregazione dei ruoli tra il soggetto che predispone la documentazione e quello che, dopo attenta e tracciabile verifica in merito alla correttezza, completezza e veridicità del contenuto, ne autorizza l'invio. La sottoscrizione della documentazione avviene a cura del *Presidente e/o Direttore* o dal soggetto da questi delegato.

3.1.2 Gestione degli acquisti di servizi e beni e gestione dei flussi finanziari in genere.

Tale attività si configura nel caso in cui l'Associazione stipuli contratti per l'acquisto di beni (ad esempio arredamento, materiale di cancelleria, *computer*) o la fornitura di servizi (ad esempio luce, gas) necessari per lo svolgimento della propria attività.

La gestione dei flussi finanziari riguarda i contributi versati dalle Associate e le eventuali erogazioni, lasciti e devoluzioni di beni a favore di Assovetro.

Organi e Funzioni Rilevanti ex artt. 24 e 25

- Direzione
- Amministrazione

Procedure Rilevanti ex artt. 24 e 25

Principi di comportamento

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'approvvigionamento di beni e servizi e nella gestione dei flussi finanziari devono:

- operare nel rispetto di principi di lealtà, correttezza, eticità; selezionare in modo corretto e trasparente i fornitori; assicurare la corretta archiviazione di tutta la documentazione;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex post*;

È fatto esplicito divieto di:

- effettuare bonifici che non rechino l'indicazione della controparte; effettuare trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte; creare fondi a fronte di acquisizioni di beni o servizi professionali inesistenti in tutto o in parte;
- assegnare incarichi o commesse a persone o società vicine o gradite a soggetti pubblici al fine di ottenere trattamenti di favore o vantaggi per l'Associazione o delle Associate;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre Assovetro al rischio di commissione di un reato di ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che – sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità – abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.

Principi di controllo

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere assicurati dagli Organi e Funzioni Rilevanti ex artt. 24 e 25:

- La gestione delle attività di acquisto di beni e servizi è demandata al Direttore o al soggetto da questo delegato;
- la definizione, per tipologia di servizi, di una lista di consulenti qualificati con cui l'Associazione ha instaurato rapporti consolidati;

- la distinta di prelievo del contante dal conto corrente dell'Associazione è sottoscritta dal Direttore;
- periodicamente, è previsto l'esame delle movimentazioni di cassa effettuate nel periodo di riferimento da parte del Collegio Sindacale;
- è prevista la firma del Direttore per compiere le normali operazioni bancarie, aprire, tenere ed estinguere conti correnti bancari dell'Associazione e la possibilità per quest'ultimo di delegare un terzo soggetto (ad esempio il responsabile dell'Amministrazione) al compimento di tali attività.

3.1.3 Gestione di eventuali contenziosi/atti di accertamento

Tale attività si configura ogniqualvolta Assovetro sia parte attrice o convenuta in controversie di natura, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, giuslavoristica, tributaria, civile.

Organi e Funzioni Rilevanti ex artt. 24 e 25

- Presidente e Consiglio di Presidenza
- Consiglio Generale
- Direttore
- Relazioni Industriali e Welfare
- Amministrazione

Procedure Rilevanti ex artt. 24 e 25

Principi di comportamento

I Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nel processo di gestione dei contenziosi/atti di accertamento, sono tenuti a:

- rispettare le regole e i principi contenuti nel Codice Civile o altre normative e regolamenti vigenti in Italia o all'estero e principi contabili italiani;
- osservare un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- garantire la completa tracciabilità dell'*iter* decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte.

In particolare, è fatto esplicito divieto di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, etc. o altri soggetti terzi che operino per conto di Assovetro, che non

trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi;

- adottare comportamenti contrari alla legge, alle Procedure e/o al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre giudici o membri di collegi arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi dell'Associazione o delle Associate;
- adottare comportamenti contrari alla legge, alle Procedure e/o al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse dell'Associazione o delle Associate, anche a mezzo di legali esterni e consulenti;
- adottare comportamenti contrari alla legge e/o al Codice Etico in sede di decisione del contenzioso/arbitrato, per influenzare indebitamente le decisioni dell'organo giudicante, o le posizioni della PA quando questa sia controparte del contenzioso, anche a mezzo di legali esterni o consulenti.

Principi di controllo

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere assicurati dagli Organi e Funzioni Rilevanti ex artt. 24 e 25:

- Il *budget* delle spese legali è autorizzato dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Generale;
- la selezione di eventuali consulenti/professionisti legali esterni cui affidare la gestione dei contenziosi è effettuata dal Direttore che richiede il servizio tra le società e/o professionisti, sulla base di valutazioni comparative relative alle competenze specifiche richieste, alla qualità del servizio reso in precedenti incarichi, nonché alla convenienza economica e all'allineamento ai livelli di mercato dei prezzi presenti nei preventivi richiesti ad almeno due fornitori;
- l'eventuale ricorso a consulenti legali esterni è formalizzato attraverso lettere di incarico sottoscritte dal Direttore e/o dal Presidente (nei casi di maggior rilievo) nelle quali è chiaramente definito l'oggetto dell'incarico;
- il Direttore autorizza il pagamento delle fatture inviate dai legali esterni, previa verifica delle parcelle attraverso un controllo di congruità tra le ore consuntivate e le tariffe applicate dal legale, rispetto alle attività effettivamente svolte e alle tariffe definite nella lettera di incarico e sempre nel rispetto del *budget* autorizzato, garantendo la tracciabilità di tale attività;

- eventuali accordi transattivi sono autorizzati dal Direttore e/o dal Presidente (nei casi di maggior rilievo);
- periodicamente, è previsto l'esame da parte del Collegio Sindacale dei contenziosi in essere e dello stato degli stessi.

PROCEDURA PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. Reati di cui all'art 25-bis.1 del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 ("Decreto 231"). Possibili modalità di commissione

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 25-bis.1 del Decreto 231 che possono avere rilievo per la realtà organizzativa di Assovetro, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione di tali reati.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto 231, Assovetro potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie criminose siano integrate nella forma del tentativo o del concorso (morale o materiale) con altri (incluse le Associate).

1.1. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod.pen.)

Si tratta dell'unica ipotesi di reato che potrebbe vedere potenzialmente coinvolta Assovetro: la fattispecie punisce, infatti, a querela della persona offesa, chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. In questo caso, l'attività illecita di Assovetro (anche in concorso con una o più Associate) potrebbe determinare una turbativa o l'impedimento dell'attività commerciale di un'Associata.

2. Aree potenzialmente "a rischio". Attività "sensibili". Reati prospettabili.

In considerazione delle attività svolte dall'Associazione, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa di Assovetro, delle aree, dei settori e/o dei processi rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati presupposto considerati dall'art. 25-bis.1 del Decreto 231 ("**Attività Rilevanti ex art. 25-bis.1**"). Nell'ambito di ciascuna Attività Rilevante ex art. 25-bis.1, sono stati, inoltre, individuati gli Organi e le funzioni dell'Associazione coinvolti ("**Organi e Funzioni Rilevanti ex art. 25-bis.1**"). Sono state, infine, individuate le principali procedure che insistono su ciascuna Attività Rilevante ex art. 25-bis.1, nonché i principi di comportamento della presente Procedura che tutti gli amministratori, rappresentanti, membri degli Organi, dipendenti, consulenti e/o fornitori e quanti altri entrino in qualsivoglia rapporto con la realtà associativa ("**Destinatari**") devono seguire nell'espletamento delle relative attività ("**Procedure Rilevanti ex art. 25-bis.1**").

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

2.1 Attività rilevanti ex art. 25-bis.1

2.1.1 Svolgimento di attività promozionali e informative dei prodotti delle aziende associate ("**Associate**") e assistenza alle Associate per la partecipazione a manifestazioni anche fieristiche nazionali ed internazionali.

2.1.2 Comunicazioni con l'esterno (e.g. articoli, interviste).

2.2 Organi e Funzioni Rilevanti ex art. 25-bis.1

- Presidente e Consiglio di Presidenza
- Consiglio Generale
- Direttore
- Economia e Impresa
- Assistenza Tecnica Aziende

2.3 Procedure Rilevanti ex art. 25-bis.1

2.3.1 Principi di comportamento

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, svolgono Attività Rilevanti ex art. 25-bis.1 devono:

- assicurare che lo svolgimento di tali attività avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti, principi di lealtà e correttezza, del Codice Etico di Assovetro e che lo stesso sia improntato alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale svolto da Assovetro;
- garantire la veridicità delle informazioni, contenute nella documentazione ufficiale di Assovetro e delle sue Associate, sottoponendo al Direttore tale documentazione al fine di verificarla e approvarla prima della divulgazione;
- garantire che le informazioni fornite da Assovetro siano conformi alle norme interne, comunitarie e internazionali e siano supportate da adeguata documentazione;
- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata, anche in occasione delle manifestazioni fieristiche, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie fasi in cui si è svolta l'attività.

È fatto esplicito divieto di:

- esibire documenti falsi o alterati;
- fornire informazioni false o non corrette;
- tenere una condotta ingannevole e/o scorretta che possa indurre in errore i destinatari delle informazioni.

2.3.2 *Principi di controllo*

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere assicurati dagli Organi e Funzioni Rilevanti *ex art. 25-bis.1*:

- l'Organo e Funzione Rilevante *ex art. 25-bis.1* informa tempestivamente il Collegio Sindacale di qualunque criticità inerente alla violazione di una Procedura Rilevante *ex art. 25-bis.1* e si assicura di avere i necessari consensi e/o autorizzazioni per lo svolgimento delle Attività Rilevanti *ex art. 25-bis.1* e, nel caso di dubbio in merito all'applicazione di una Procedura Rilevante *ex art. 25-bis.1*, si consulta con il Direttore e il Collegio Sindacale.

PROCEDURA PER LA PREVENZIONE DEI REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSI DI MERCATO

1. *Violazioni di cui all'art 25-sexies del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 ("Decreto 231"). Possibili modalità di commissione*

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 25-sexies del Decreto 231, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione di tali reati. Ai sensi dell'art. 26 del Decreto 231, l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro – Assovetro ("**Assovetro**" o "**Associazione**") potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie criminose siano integrate nella forma del tentativo o del concorso (morale o materiale) con altri (incluse le Associate).

1.1 *Gli illeciti penali*

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)*

Tale fattispecie di reato si configura quando chi è in possesso di informazioni privilegiate (in ragione: della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente; della partecipazione al capitale dell'emittente; ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio):

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

- *Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)*

Tale fattispecie di reato si configura quando sono diffuse notizie false o sono poste in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

1.2 *Gli illeciti amministrativi*

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)*

Tale illecito amministrativo si configura allorquando chi è in possesso di informazioni privilegiate (in ragione: della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente; della partecipazione al capitale dell'emittente; ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio):

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione prevista dal comma 1 dell'art. 187-*bis* si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle suddette azioni.

La sanzione prevista al comma 1 dell'art. 187-*bis* si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

Per le fattispecie previste dall'art. 187-*bis* il tentativo è equiparato alla consumazione.

Tale illecito si differenzia dalla corrispondente fattispecie penale soprattutto sotto il profilo soggettivo. Infatti, oltre ai soggetti che detengono l'informazione privilegiata grazie alla funzione svolta all'interno dell'ente o in ragione dello svolgimento di una professione, funzione o ufficio, sono destinatari delle norme di natura amministrativa i soggetti che a qualunque titolo si trovano a detenere l'informazione privilegiata (cd. *insider* secondari).

- **Manipolazione di mercato (art. 187-*ter* TUF)**

Tale illecito amministrativo si configura allorché, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, si diffondono informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

È inoltre punito chi pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Tale illecito si differenzia dall'analoga fattispecie criminosa soprattutto sotto il profilo oggettivo. La descrizione delle condotte che integrano l'illecito amministrativo è infatti molto più articolata rispetto a quella prevista per la fattispecie di natura penale.

2. Aree potenzialmente "a rischio". Attività "sensibili". Reati prospettabili.

In considerazione delle attività svolte dall'Associazione, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa di Assovetro, delle aree, dei settori e/o dei processi rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati presupposto considerati dall'art. 25-sexies del Decreto 231 ("**Attività Rilevanti ex art. 25-sexies**"). Nell'ambito di ciascuna Attività Rilevante ex art. 25-sexies, sono stati, inoltre, individuati gli Organi e le funzioni dell'Associazione coinvolti ("**Organi e Funzioni Rilevanti ex art. 25-sexies**"). Sono state, infine, individuate le principali procedure che insistono su ciascuna Attività Rilevante ex art. 25-sexies, nonché i principi di comportamento e controllo che tutti gli amministratori, rappresentanti, membri degli Organi, dipendenti, consulenti e/o fornitori e quanti altri entrino in qualsivoglia rapporto con la realtà associativa ("**Destinatari**") devono seguire nell'espletamento delle relative attività ("**Procedure Rilevanti ex art. 25-sexies**").

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

2.1 Attività Rilevanti ex art. 25-sexies

Svolgimento delle attività istituzionali e promozionali nei confronti delle aziende associate ad Assovetro ("**Associate**"), nel caso in cui queste siano società quotate nei mercati regolamentati. Tali attività, da un lato, possono consentire ai Destinatari di entrare in possesso di informazioni privilegiate riferite alle Associate quotate, dall'altro possono consentire ai medesimi Destinatari di diffondere notizie e compiere altre attività rilevanti ai fini dell'*insider trading* e/o dell'abuso di mercato.

2.2. Organi e Funzioni Rilevanti ex art. 25-sexies

- Presidente e Consiglio di Presidenza
- Consiglio Generale
- Assemblea Sezioni
- Presidente
- Direttore
- Relazioni industriali e Welfare

- Economia e Impresa
- Assistenza Tecnica Aziende
- Amministrazione

2.3 Procedure Rilevanti ex art. 25-sexies

2.3.1 Principi di comportamento

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, svolgono Attività Rilevanti ex art. 25-sexies nell'interesse delle proprie Associate, devono:

- assicurare che lo svolgimento delle suddette attività avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti, del Codice Etico e di principi di lealtà e correttezza e che lo stesso sia improntato alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale svolto da Assovetro;
- garantire la segretezza delle informazioni privilegiate, riservate o confidenziali ("informazioni sensibili") eventualmente apprese nello svolgimento delle proprie attività;
- garantire che le informazioni apprese non siano utilizzate dall'Associazione per scopi diversi da quelli necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale di Assovetro;
- predisporre un elenco dei soggetti in possesso di informazioni sensibili, conservato e aggiornato a cura del Direttore;
- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione ricevuta, contenente informazioni sensibili.

È fatto esplicito divieto di:

- utilizzare le informazioni sensibili per acquistare, vendere, compiere o raccomandare o indurre altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari quotati;
- comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- diffondere notizie false o fuorvianti o porre in essere operazioni simulate o artifici al fine di provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

2.3.2 Principi di controllo

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere assicurati dagli Organi e Funzioni Rilevanti *ex art. 25-sexies*:

- l'Organo e Funzione Rilevante *ex art. 25-sexies* deve dare tempestiva comunicazione al Direttore allorché riceva un'informazione sensibile e cooperare affinché siano adempiute le prescrizioni di legge (inclusa l'annotazione nell'elenco degli *insider*).

PROCEDURA PER LA PREVENZIONE DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. Reati di cui all'art 25-novies del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 ("Decreto 231"). Possibili modalità di commissione

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 25-novies del Decreto 231, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione di tali reati. Ai sensi dell'art. 26 del Decreto 231, l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro – Assovetro ("**Assovetro**" o "**Associazione**") potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie criminose siano integrate nella forma del tentativo o del concorso (morale o materiale) con altri (incluse le Associate).

- Art. 171, comma 1, lett. a bis), Legge n. 633/1941

Tale ipotesi di reato punisce chi immette, su reti telematiche a disposizione del pubblico, opere dell'ingegno protette o parte di esse, anche nell'ipotesi in cui tali condotte siano compiute con riferimento a un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore.

- Art. 171-bis, Legge n. 633/1941

Tale ipotesi di reato punisce chi (i) abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); (ii) utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software; (iii) al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

- Art. 171-ter, Legge n. 633/1941

Tale ipotesi di reato punisce tutti gli atti di abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, introduzione nel territorio dello Stato o detenzione per la vendita di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, alla vendita o al noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali.

- Art. 171-septies, Legge n. 633/1941

Tale ipotesi di reato punisce la mancata comunicazione o falsa dichiarazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno.

- **Art. 171-octies, Legge n. 633/1941**

Tale ipotesi di reato punisce la fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico o privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale.

2. Aree potenzialmente "a rischio". Attività "sensibili". Reati prospettabili.

In considerazione delle attività svolte dall'Associazione, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa di Assovetro, delle aree, settori e/o processi rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati presupposto considerati dall'art. 25-novies del Decreto 231 ("**Attività Rilevanti ex art. 25-novies**"). Nell'ambito di ciascuna Attività Rilevante ex art. 25-novies, sono stati, inoltre, individuati gli Organi e le funzioni dell'Associazione coinvolti ("**Organi e Funzioni Rilevanti ex art. 25-novies**"). Sono state, infine, individuate le principali procedure che insistono su ciascuna Attività Rilevante ex art. 25-novies, nonché i principi di comportamento e controllo che tutti gli amministratori, rappresentanti, membri degli Organi, dipendenti, consulenti e/o fornitori e quanti altri entrino in qualsivoglia rapporto con la realtà associativa ("**Destinatari**") devono seguire nell'espletamento delle relative attività ("**Procedure Rilevanti ex art. 25-novies**").

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

2.1 Attività Rilevanti ex art. 25-novies

2.1.1 Svolgimento di attività promozionali o di assistenza alle aziende associate ad Assovetro ("**Associate**") per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali, nonché raccolta, elaborazione e diffusione periodica di dati statistici riguardanti la produzione e il commercio dei prodotti delle Associate.

2.1.2 Diffusione di informazioni e comunicazioni all'esterno (e.g. interviste, articoli) in relazione ai prodotti delle Associate e, in genere, all'industria del vetro

2.2 Organi e Funzioni Rilevanti ex art. 25-novies

- Presidente
- Direttore
- Relazioni Industriali e Welfare

- Economia e Impresa
- Assistenza Tecnica Aziende
- Amministrazione
- Segreteria

2.3 Procedure Rilevanti ex art. 25-novies

2.3.1 Principi di comportamento

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, svolgono Attività Rilevanti ex art. 25-novies devono:

- assicurare che lo svolgimento delle suddette attività avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti, del Codice Etico e di principi di lealtà e correttezza e che lo stesso sia improntato alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale svolto da Assovetro, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli adempimenti richiesti;
- garantire, in caso di utilizzo di opere tutelate dal diritto d'autore (ad esempio, nel caso di citazioni nelle pubblicazioni di Assovetro), che si indichi sempre la fonte o banca dati a cui si fa riferimento per garantire un corretto utilizzo di tali strumenti e vi sia sempre la previa acquisizione dei diritti d'uso;
- assicurare che siano definite regole relative alla gestione ed uso dei sistemi informatici, degli strumenti tecnologici e della navigazione in Internet, con particolare riferimento al divieto di *downloading* di software senza l'assistenza dell'Amministrazione dell'Associazione.

È fatto esplicito divieto di:

- Riprodurre integralmente o parzialmente opere, elaborati, immagini, ivi incluse fotografie o ritratti, protetti dal diritto d'autore (inclusi *software*), senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni e/o consensi.

2.3.2 Principi di controllo

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere assicurati dagli Organi e Funzioni Rilevanti ex art. 25-novies:

- Le attività promozionali e/o di raccolta, elaborazione e/o diffusione di dati statistici sono compiute dal Responsabile della Funzione Relazioni Industriali e Welfare, Economia e Impresa, Assistenza Tecnica Aziende e Amministrazione o su delega esplicita del medesimo;

- Nel caso di utilizzazione di brani, dati o letteratura o immagini provenienti da libri, enciclopedie, banche dati, etc., i Destinatari sono invitati ad assicurarsi di avere i necessari consensi e/o autorizzazioni consultando, a tal fine, il Direttore;

L'acquisto di *software* o altre opere tutelate dal diritto d'autore (e.g. libri) non è consentito se non è riportato il contrassegno SIAE sull'opera medesima.